PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 1

Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 15 marzo 1982, sono prorogati al 30 novembre 1982, salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi, gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti stessi.

Versione in vigore dal 23 luglio 1982, non più in vigore dal 30 gennaio 1983 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-degli-incarichi-del-personale-non-di-ruolo-delle-unita-1982/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it